

**REGOLAMENTO (CE) N. 2153/97 DELLA COMMISSIONE**

del 30 ottobre 1997

**che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93<sup>(4)</sup>, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94<sup>(6)</sup>, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1997.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(8)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96<sup>(10)</sup>;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.<sup>(5)</sup> GU L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37.<sup>(6)</sup> GU L 178 del 12. 7. 1994, pag. 53.<sup>(7)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.<sup>(10)</sup> GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.